

*Da oggi è in vigore la legge n. 2/2009 di conversione del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008.*

*Di seguito sono commentati gli articoli che maggiormente interessano la nostra attività professionale e che hanno visto impegnata la **FEDERARCHITETTI** per la modifica, in sede di conversione in legge, del testo originario.*

□

### ***Commissione di massimo scoperto (articolo 2-bis)***

*L'articolo, introdotto dalla Camera, prevede la sanzione della nullità per le clausole contrattuali che hanno per oggetto la commissione di massimo scoperto, ove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni o in caso di utilizzi in assenza di fido,□*

*per clausole (comunque denominate) che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma; per le clausole che prevedano una remunerazione all'istituto bancario indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi. La sanzione della nullità non opera in caso di predeterminazione per iscritto, con patto non rinnovabile tacitamente, di alcuni elementi contrattuali, o il compenso per la messa a disposizione delle somme unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate. La predeterminazione di questi elementi deve essere effettuata in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, con specifica evidenziazione e rendicontazione con cadenza massima annuale, assieme all'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo. La norma fa salva, comunque, la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali che prevedono una remunerazione, in favore della banca, che dipende dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi sono comunque rilevanti, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge anticrisi, ai fini dell'applicazione delle*

*norme in materia di interessi usurari (articolo 1815 del Codice civile), delle norme che configurano la fattispecie penale di usura (articolo 644 del Codice penale), delle norme amministrative e penali con disposizioni in materia di usura (articoli 2 e 3 della legge 108/1996). Demandata al ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, l'emanazione di disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 108/1996. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge anticrisi, fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. Obbligo di adeguamento dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, entro 150 giorni dalla medesima data. L'obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale, prevista per i contratti di durata, di tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali, ove essa sia stata pattuita.*

□

***Deduzione dall'Ires e dall'Irpef della quota di Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi (articolo 6, commi da 1 a 4)***

*Deducibilità ai fini Ires e Irpef del 10% dell'Irap pagata a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008. La deducibilità è ammessa in base al criterio di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 99, comma 1, del Tuir (Dpr 917/1986). Rimborso forfetario, fissato in misura non superiore al 10% dell'Irap pagata, ai soggetti che hanno già presentato istanza per il rimborso dell'imposta riferita agli interessi passivi e al costo del lavoro dipendente relativa ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008. Ai fini dell'individuazione delle annualità interessate si considera il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento stabilito dall'articolo 38 del Dpr 602/1973. Per i contribuenti che al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto anticrisi) non hanno presentato alcuna istanza di rimborso, viene riconosciuto ugualmente il diritto al rimborso mediante presentazione tardiva all'Agenzia delle entrate dell'istanza, esclusivamente per via telematica, purché sia ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi. Limite di spesa di 100 milioni di euro per il 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e 400 milioni di euro per il 2011 per il rimborso delle istanze in base all'ordine cronologico di presentazione.*

□

***Posta elettronica certificata per le imprese (articolo 16, commi da 6 a 12)***

*Obbligo per le imprese costituite in forma societaria di indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto. Obbligo per i professionisti iscritti in albi di comunicare all'Ordine o al Collegio di appartenenza do comunicare a questi ultimi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dall'entrata in vigore del decreto-legge anticrisi. Ordini e Collegi renderanno poi consultabile esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni in via telematica l'elenco riservato dei propri iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica. Ritocchi alle comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche, allo scopo di portare a regime l'uso della posta elettronica certificata come ordinario e tendenzialmente unico strumento di comunicazione, in alternativa all'invio postale di documenti cartacei. Per amministrazioni, imprese costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'invio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata non richiede che il destinatario dichiari previamente la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. Consultazione telematica libera e senza oneri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel Registro delle imprese o negli albi o elenchi. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita solo a pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di competenza. Novellato il Codice dell'amministrazione digitale.*

□

***Incentivi per la progettazione di opere e lavori (articolo 18, comma 4-sexies)***

*Dal 1° gennaio 2009, viene ridotta allo 0,5% l'originaria quota del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro prevista come corrispettivo e incentivo per la progettazione, destinando il restante 1,5% a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinata al Fondo per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente.*

□

***Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 19, comma 6)***

*Modifiche alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici. Soppresso l'assoggettamento dei contribuenti alla procedure di comunicazione anche per gli interventi effettuati nel 2008 (e quindi con effetto retroattivo), facendo decorrere la nuova disciplina per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d'imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo (anziché in 3 o 10 anni come previsto attualmente). Non è previsto un tetto di spesa: il contribuente fruisce in via automatica, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, del beneficio fiscale. I contribuenti interessati sono, infatti, tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate una comunicazione ad hoc, secondo termini e modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. La comunicazione all'Agenzia delle entrate è utile al monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, varo di un decreto di natura non regolamentare di modifica del decreto Economia 19 febbraio 2007 per snellire le procedure e ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti.*

□

***Mobilità fra i fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 19, comma 7-bis)***

*In caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua, la quota di adesione a carico del datore di lavoro presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al fondo interprofessionale di adesione in misura pari al 70% del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dallo stesso datore di lavoro per finanziare propri piani formativi. Il trasferimento è effettivo a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3mila euro. Obbligo, per il fondo di provenienza, di eseguire il trasferimento entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza addebito di oneri o costi, nonché il versamento di eventuali arretrati pervenuti dall'Inps entro 90 giorni dal loro ricevimento.*

□

### **Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile (articolo 19-bis)**

*Istituito il Fondo per il sostegno all'occupazione e all'imprenditoria giovanile, al posto dei 3 attualmente previsti (Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata, Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani e Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi), viene innalzato a 35 anni il limite di età per accedere ai finanziamenti agevolati, eliminata ogni indicazione relativa a specifiche categorie di beneficiari, finalità e tipologie di interventi. Modificata la procedura per l'adozione della normativa di attuazione, prevedendo l'emanazione di un Dpcm entro lo stesso termine di 180 giorni disposto dalla norma vigente, al posto di un decreto interministeriale.*

□

### **Detassazione dei micro progetti di arredo urbano (articolo 23)**

*Gruppi di cittadini organizzati sono autorizzati a formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l'esecuzione di opere di interesse locale. Devono essere indicati nella proposta, che non deve prevedere oneri a carico dell'ente, i costi e i mezzi di finanziamento. I progetti devono essere realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati. L'ente interessato fornisce la propria assistenza e le eventuali prescrizioni. Decorso 2 mesi dalla presentazione della proposta, questa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale, può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate, regolando le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. In caso di immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è richiesto il preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione prescritti. Riconosciuta una detrazione d'imposta per le spese sostenute per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere. Il beneficio è fissato in misura pari al 36% del costo. Successivamente all'attuazione del federalismo fiscale, la detrazione d'imposta opererà nei confronti dei tributi propri dell'ente competente. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto anticrisi. È fatta salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Alle regioni è inoltre garantita la facoltà di ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle norme.*

□

### **Crediti d'imposta (articolo 29)**

*La normativa sul monitoraggio dei crediti di imposta è estesa a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del decreto anticrisi. Il principio è esteso al credito di imposta per le spese per attività di ricerca. Sul fronte delle spese per la ricerca confermate le risorse già stanziato sul bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dalle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo: si tratta di 375,2 milioni per il 2008, di 533,6 milioni per il 2009, di 654 milioni per il 2010 e di 65,4 milioni per il 2011. Decorre dal 2009 la disciplina delle modalità per usufruire del credito di imposta per la ricerca: a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima del 29 novembre 2008, le imprese inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura prevista, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore dell'Agenzia. L'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta; b) per le attività di ricerca avviate a partire dal 29 novembre 2008, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati e il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta. L'approvazione del formulario prevista dal decreto è già stata effettuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2008. Modificate anche le disposizioni relative alla detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (si legga la voce dedicata, Detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici). Nell'ambito delle attività di monitoraggio circa l'effettivo utilizzo dei crediti di imposta per nuove assunzioni e per nuovi investimenti, l'Agenzia delle entrate effettuerà nel 2009 una ricognizione delle risorse formalmente impegnate, ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione ai crediti di imposta per investimenti e per l'occupazione, le risorse finanziarie sono ridotte di 1.155,6 milioni.*

□

□

□

## NOVITA' CON LA CONVERSIONE IN LEGGE IL DECRETO N. 185/2009

Scritto da Administrator

Venerdì 10 Aprile 2009 07:55 - Ultimo aggiornamento Venerdì 10 Aprile 2009 08:02

---

□

□

□

*Fonte: Il Sole 24 ORE*